

Stoccaggio di 120 tonn.di rifiuti radioattivi-Radio 226-nel Comune di Parona Lomellina una vergogna e una follia burocratica che continua da 7 lunghi anni!

Dal 2011 al 2018 (quindi da 7 anni)! in un capannone di Parona Lomellina sono “stoccati” 120 tonnellate di rifiuti radioattivi (Radio 226) privi del nulla osta preventivo di tipo “B” previsto dal DLgs n° 230/95 per la detenzione di tale materiale.

Dopo sette anni, il sindaco (con la ditta interessata, stranamente muta) “chiede” l'applicazione del DLgs n° 52/07, per imporre alla ditta detentrica, una garanzia finanziaria, che sarà necessariamente e certamente milionaria; ma, come, alcune ditte di Parona, hanno bisogno di una imposizione di legge, nonostante le stesse siano interessate solo al bene e alla salute di tutti i cittadini ?

Quindi a semplice richiesta del sindaco, secondo il mio punto di vista, dovrebbero, volontariamente porre in essere, tale “garanzia” senza alcun obbligo di legge!

A questo punto siamo costretti ad assistere all'ennesima, quanto inutile lungaggine burocratica, dalla lettura del Verbale della Prefettura di Pavia (11.06.2018, Prot. Comune Parona, 4105/18.06.2018) e si apprende, che:

- “Sarà richiesto un parere al Ministero dell'Ambiente al fine di valutare se il materiale stoccato presso lo stabilimento di Parona rientra nel campo di applicazione del DLgs 52/07 oppure in quello del DLgs 230/95”;
- “In attesa di tale risposta, la Prefettura non può procedere al rilascio del nulla osta di tipo B per la detenzione di materiale contaminato da Radio 226, stoccato presso lo stabilimento di Parona”;
- L'ARPA Regionale, presente alla riunione, dichiara (correttamente secondo il mio punto di vista) “Le scorie oggetto dell'incontro non rientrano nel campo di applicazione della norma richiesta dal sindaco, ovvero il DLgs n° 52/07, ma va applicato il DLgs 230/95”;

Stupisce il fatto, che nonostante il parere dell'ARPA, si proceda ad interpellare il Ministero dell'Ambiente, da parte della Prefettura di Pavia, che giova qui ricordare è l'Ente “titolato” che deve da 7 anni rilasciare il famoso quanto “latitante” nulla osta!

Ma, da una semplice lettura del DLgs 52/07 (lettura da 5a elementare!) la citata norma non può essere applicata al caso Parona, lo stesso decreto, infatti, nel suo articolato continua a menzionare l'applicazione del DLgs n° 230/95!

Va inoltre ricordato che da 7 anni non esiste alcun nulla osta, che autorizzi la detenzione del materiale stoccato a Parona, quindi tale “anomala situazione” dal DLgs 230/95 è così regolato:

- art.29: “...tale tipologia di rifiuti radioattivi deve essere stoccata in un deposito di tipo B, soggetto a nulla osta preventivo, da parte della Prefettura”; ”L'impiego di categoria B è soggetto a nulla osta preventivo in relazione all'idoneità dell'ubicazione dei locali..”
- art.137: “L'impiego di sorgenti di radiazioni di cat. B senza il nulla osta di cui

Va ricordato, che la ditta, alla Prefettura (Verbale, 18.03.2016) “...propone di realizzare il deposito temporaneo di tipo “B” in un nuovo capannone.....poco distante dall'attuale collocazione del materiale, in quanto l'adeguamento dell'attuale sito, comporterebbe la movimentazione dei cassoni oltre la circostanza che non è disponibile un luogo idoneo per la conservazione nelle more dei lavori di adeguamento”

Quindi, riassumendo, non è applicabile l'art.29 del DLgs n°230/95, in quanto per stessa ammissione della ditta, l'attuale sito non è adeguato/idoneo allo stoccaggio; di fatto, non era possibile il rilascio del nulla osta preventivo, visto che il capannone non è e non era idoneo! L'intera situazione di lungaggine burocratica, può generare il sospetto che si miri a far prescrivere la parte penale, reiterata da 7 lunghi anni!;

Inoltre non è dato sapere, se esiste uno specifico documento tecnico in cui un Ente pubblico attesti e certifichi il grado di pericolosità di questo materiale-stoccato a Parona contaminato dal Radio 226, sostanza radioattiva.

- E' utile, elencare i soggetti che non hanno (negli anni!) mai contestato l'applicazione al caso Parona del DLgs n°230/95, e mai menzionato il DLgs 52/07, sullo stoccaggio del citato materiale radioattivo:
- Nota, 09.06.2011 Vedani spa (Prot. Comune Parona, 3015/13.06.2011) pag.4: “Riferimenti normativi”: DLgs 230/95....”;
- 09.11.2011, Verbale Prefettura/Pavia: “Sempre a richiesta del Viceprefetto, l'ing. Bologna dell'ISPRA, chiarisce che al caso.....vanno applicate le disposizioni del DLgs n° 230/95 in materia di radiazioni ionizzanti”;
- 01.02.2017, Somet spa (Prot. Comune Parona, 764/06.07.2017) pag. 1: “Oggetto: Richiesta di nulla osta all'impiego di cat. B, per la detenzione di Container IP2, contenenti matrici contaminate da Ra226, presso il capannone Ecoplast sito a Parona.....(art. 29 DLgs 230/95)”
- l'Autorità Giudiziaria, in un recente atto, afferma: “Va ricordato che nei confronti degli amministratori della Somet spa e del direttore dello stabilimento di Ambivere il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo esercitò l'azione penale, contestando.....la contravvenzione di cui all'art 142, in relazione all'art. 157/1°comma. DLgs n°230/95, per omessa sorveglianza radiometrica sui materiali metallici in entrata ed uscita.....”. Nell'atto citato non risulta alcun accenno al DLgs n° 52/07!

Analisi per Consulta Comunale per l'ambiente di Parona convocata per il 28.06.2018/ore 21,00 (Prot. Comune 4199/21.06.2018) punto 1°/b all' odg: “Aggiornamento in merito alla detenzione di schiumature di alluminio radiocontaminate presso la ditta Intals (Parona)”.

(27.06.2018)